

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **54/1972** (ECLI:IT:COST:1972:54)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **24/02/1972**; Decisione del **09/03/1972**

Deposito del **15/03/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6031**

Atti decisi:

N. 54

ORDINANZA 9 MARZO 1972

Deposito in cancelleria: 15 marzo 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 22 marzo 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con 17 ordinanze emesse il 12 maggio e il 16 giugno 1971 dal tribunale di Napoli in altrettanti procedimenti per la dichiarazione di fallimento di Ripoli Vincenzo ed altri, Lento Filomena, ditta Ugo Di Stefano, Salerno Carmine, quale titolare della Industria Luceneon, Annunziata Assunta, Sommesse Tommaso, Pellecchia Santo, Mottola Gennaro e Durazzo Anna, società Imago Elettronica, Bianco Concetta, ditta Pan di Pagano Aldo, Costantini Mario, Di Genua Giovanni, Meola Giuseppe, Doriani Alfonso, Torre Giuseppina e Cimmino Ferdinando, iscritte ai nn. da 336 a 352 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui dispone che, se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono adottati motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.